



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹,
esaminata l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)»
depositata il 27 novembre 2019²,
visto il messaggio del Consiglio federale del...³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 27 novembre 2019 «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74a Politica climatica

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico.

² Per quanto in Svizzera continuano a verificarsi emissioni di gas serra causate dall'uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.

³ Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per

RS

- 1 RS 101
- 2 FF 2019 8104
- 3 ...

quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzano durevolmente l'impatto sul clima.

⁴ La politica climatica è volta a un rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l'innovazione e la tecnologia.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizioni transitorie dell'art. 74a (politica climatica)

¹ La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

² La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.

Art. 2

¹ Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del ... sulla politica climatica), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

² L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.